DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 – in vigore dal 20 aprile 2013) – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

## Art. 5 - Accesso civico

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

.....

Il Comune di Senna Lodigiana ha individuato nella figura del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa Schillaci il Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione e il Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei responsabili di settore, incaricati di concludere i procedimenti amministrativi.

Recapiti del Segretario Comunale del Comune di Orio Litta:

## Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Tel. 0377.944425 Fax 0377.804370

E-mail: segretariocomunale@comune.oriolitta.lo.it

Orario di ricevimento al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 su appuntamento presso il Municipio in Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (LO).

L'indirizzo e-mail al quale è possibile inviare le segnalazioni è la PEC istituzionale sotto indicata:

oriolittacomune@postemailcertificata.it